




COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO EX ART. 15 BIS LR. 89/98

Linee guida sui procedimenti inerenti la documentazione di valutazione di impatto acustico (VIAC) a seguito del DPR 227/2011 (decreto semplificazione), DPR 59/2013 (Autorizzazione unica ambientale, AUA), DPGRT 2/R del 2014 (regolamento regionale rumore) e DGRT 857/2013 (criteri per VIAC)



NT-03/2014

Informazioni generali

Il Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis della l.r. 89/98 è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 19 marzo 2012, avente per oggetto “Istituzione Comitato regionale di coordinamento e modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori ai sensi dell'articolo 15 bis della l.r. 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico e s.m.i.””.

Il Comitato svolge funzioni di raccordo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla l.r. 89/98, da parte degli enti preposti, per una applicazione omogenea della vigente normativa in materia sul territorio regionale, predisponendo documenti, linee guida ecc. e curandone la pubblicazione e divulgazione, di norma sui siti web istituzionali, in modo da garantirne la massima diffusione.

La presente pubblicazione raccoglie le raccomandazioni del Comitato per la gestione dei procedimenti inerenti la documentazione di valutazione di impatto acustico (VIAC) a seguito della nuova normativa in materia: DPR 227/2011 (decreto semplificazione), DPR 59/2013 (Autorizzazione unica ambientale, AUA), DPGRT 2/R del 2014 (regolamento regionale rumore) e DGRT 857/2013 (criteri per VIAC).

Avvertenza

Le linee guida riportate nella pubblicazione possono costituire un utile strumento di indirizzo e comportamento omogeneo sul territorio regionale che le diverse Amministrazioni interessate potranno applicare nei propri procedimenti amministrativi.

Autori

Aldo Ianniello	<i>Presidente del Comitato - Regione Toscana – Dirigente Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico</i>
Emanuela Balocchini	<i>Membro del Comitato - Regione Toscana – Dirigente Settore Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Vita e di Lavoro, Alimenti e Veterinaria</i>
Gaetano Licitra	<i>Membro del Comitato – Responsabile del Dipartimento di Lucca designato da ARPAT</i>
Arnaldo Melloni	<i>Membro del Comitato - Comune di Firenze - Rappresentante dei Comuni Toscani nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali</i>
Guido Menichetti	<i>Membro del Comitato - Provincia di Pisa – Rappresentante delle Province Toscane nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali</i>
Iole Pinto	<i>Membro del Comitato - Responsabile Sezione Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione AUSL 7 - designata dal Comitato tecnico per la prevenzione collettiva AUSL</i>
Giorgio Galassi, Daniela Germani	<i>Regione Toscana - Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico</i>

Con il Contributo della Commissione Agenti Fisici di ARPAT.

Indice

Informazioni generali	Pag. 3
Premessa	Pag. 5
Quadro normativo	Pag. 5
Modalità dei controlli sulle VIAC	Pag. 7
Necessità Nulla-Osta	Pag. 8
Allegato 1: Articoli legislativi di riferimento per la documentazione di impatto acustico (VIAC)	Pag. 9
Allegato 2: Proposta formulazione modulistiche SUAP per gli aspetti rumore	Pag. 15
Allegato 3: Diagramma di flusso degli adempimenti previsti dal DPR 227/2011	Pag. 16

1. Premessa

Nelle presenti linee guida vengono analizzati:

- Il quadro normativo di riferimento e la natura della valutazione di impatto acustico (VIAC) nella normativa vigente;
- le modalità di controllo sulla VIAC;
- il ruolo del Comune e di ARPAT nella fase di supporto tecnico;
- la necessità di nulla-osta acustico.

L'enunciato degli articoli di interesse è riportato nell'Allegato 1.

Nell'Allegato 2, con riferimento alle casistiche del DPR 227/2011 e alle presenti linee guida è riportata una proposta di formulazione delle modulistiche SUAP per gli aspetti del rumore.

Nell'Allegato 3 è riportato in forma schematica il diagramma di flusso degli adempimenti previsti dal DPR 227/2011, tenuto conto di quanto prescritto dal DPGRT 2/R del 2014 e delle indicazioni delle presenti linee guida.

2. Quadro normativo

2.1 Natura della VIAC

La documentazione di impatto acustico (di seguito VIAC) viene disciplinata dalla L. 447/95 che introduce la necessità per alcune tipologie di opere specificatamente indicate (art. 8, comma 2) oltre a tutte le attività che richiedono un titolo abilitativo (art. 8, comma 4), di predisporre la documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Analoga previsione con alcune ulteriori precisazioni è contenuta nella LR 89/98.

In Tabella 1, con riferimento al suddetto quadro normativo sono sintetizzati i casi in cui la VIAC è prevista.

	Tipologia intervento	L. 447/95	LR 89/98
1	per progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della L. 447/1995 (infrastrutture di trasporto e per quanto espressamente di competenza del SUAP: discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi)	art. 8 comma 2 (nell'ambito della VIA o su richiesta dei Comuni)	art. 12 comma 1 (sempre)
2	concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;	art. 8 comma 4	art. 12 comma 4
3	altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione di tali impianti e infrastrutture;	art. 8 comma 4	art. 12 comma 4
4	qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;	art. 8 comma 4	art. 12 comma 4
5	Aree per volo da diporto o sportivo e aviosuperfici		art. 12 comma 6bis
6	controllo su quanto prodotto dagli interessati a titolo di denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, ove tale atto sostituisca la domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui sopra (ora SCIA)		art. 12 comma 5

Tabella 1: Quadro normativo vigente in materia di VIAC

In base alla normativa vigente, a parte i progetti di cui alla casistica 1 in Tabella 1, per i quali la VIAC deve essere predisposta indipendentemente da altri procedimenti autorizzatori, nei rimanenti casi la VIAC viene prevista dalla normativa non come una “autorizzazione/comunicazione” autonoma ma come un procedimento che si innesta in procedimenti amministrativi (sia di natura autorizzatoria che di segnalazione certificata inizio attività SCIA) previsti da altre normative di settore.

La normativa non prevede inoltre una “autorizzazione” per il rumore, tranne il caso in cui la documentazione di impatto acustico evidenzia il superamento dei limiti in assenza di opportune mitigazioni e quindi la necessità di mettere in atto tali misure di mitigazione, nel qual caso viene previsto il rilascio del nulla-osta acustico da parte del Comune.

Tale nulla-osta è previsto solo nella L. 447/95 all’art. 8, comma 6, mentre la LR 89/98 non lo contempla; la LR 89/98 indica infatti all’art. 12 comma 6 che in caso di superamento dei limiti la documentazione di impatto acustico “deve espressamente contenere l’indicazione delle misure per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività”, ma non rimanda ad alcuna autorizzazione o nulla-osta espresso.

Per tale motivo il nulla-osta non è stato pressoché “utilizzato” dagli Enti Locali nel corso degli anni fino a che il recente DPR 59/2013 ne ha in qualche modo meglio definita la natura configurandolo come una “autorizzazione” vera e propria, distinguendolo dalle rimanenti “comunicazioni”.

L’art. 3, comma 1 del DPR 59/2013 prevede infatti che i gestori di Piccole e Medie Imprese (PMI), nonché degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presentino domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi indicati ai punti successivi tra cui è previsto al punto e): **comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. 447/95.**

In base alla L. 447/95 e alla LR 89/98 il titolare di una impresa non è pertanto tenuto ad alcuna “comunicazione” in senso stretto, ma piuttosto la legge prevede che la documentazione di impatto acustico venga presentata attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, comma.1 DPR 445/00) contestualmente a procedimenti amministrativi di natura autorizzativa o SCIA previsti dalle normative specifiche di settore.

In pratica se il titolare non dovesse attivare nessun procedimento di tale tipo (istanza/scia) non avrebbe nessun obbligo (caso piuttosto infrequente ovviamente).

2.2 La VIAC nei procedimenti autorizzatori/SCIA

A seguito delle modifiche introdotte dal DPR 227/2011 e dal DPR 59/2013, si configurano attualmente le tre seguenti casistiche:

1. **NESSUN ADEMPIMENTO, ART. 4 COMMA 1 DPR 227/2011:** ditte che rientrano nella tipologia ritenuta a bassa rumorosità dal DPR 227/2011 non devono presentare VIAC (anche se ovviamente devono comunque rispettare i limiti di rumore fissati dalla legge);
2. **PREDISPOSIZIONE VIAC, ART. 4 COMMA 2 DPR 227/2011:** per attività che non sono esenti e che non superano i limiti il decreto prevede la dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà da parte dell'impresa (art. 4 comma 2 DPR 227/2011) – certificazione (come definita dalla normativa regionale) disciplinata da DGRT 857/2013 punto A4;

3. PRESENTAZIONE VIAC, ART. 4 COMMA 3 DPR 227/2011: per attività che superano i limiti, laddove non messe in atto opportune mitigazioni, il decreto prevede la presentazione della VIAC per l'ottenimento del necessario nulla-osta da parte del Comune.

Nel caso 1 è sufficiente la dichiarazione dell'impresa di rientrare in una delle voci dell'allegato B del DPR 227/2011.

Nel caso 2 la dichiarazione sostitutiva è resa sulla base della valutazione di un tecnico competente in acustica ambientale (si configura per il proponente il caso di cui all'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000); la documentazione deve essere conservata dalla ditta e non necessariamente trasmessa all'ente; nel caso in cui la ditta sia soggetta a controllo (a campione o secondo modalità definite dall'ente) l'imprenditore dovrà fornire tale documentazione.

Nel caso 3 ossia superamento dei limiti in assenza di mitigazioni di tipo impiantistico o strutturale come meglio dettagliate al successivo paragrafo 4 "Necessità del nulla-osta", la documentazione di impatto acustico deve invece essere presentata contestualmente alla istanza per l'ottenimento del nulla-osta acustico.

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 59/2013:

- le imprese che ricadono nel caso 2 rientrano in quelle tenute alla "comunicazione";
- le imprese che ricadono nel caso 3 rientrano in quelle tenute a richiedere il nulla-osta (quindi tipologia "autorizzazione" ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013).

E' opportuno che le modulistiche SUAP guidino chiaramente il proponente a indicare quale casistica valga e quindi se si configuri una esenzione, una comunicazione o una richiesta di nulla-osta (unico caso di autorizzazione che fa scattare obbligo di AUA).

A tal fine è riportato in Allegato 2 un esempio di possibile formulazione delle casistiche da indicare nelle modulistiche adottate dai SUAP per le varie tipologie di attività.

In Allegato 3 è riportato uno schema a blocchi degli adempimenti di cui al DPR 227/2011.

3. Modalità dei controlli sulle VIAC

3.1 Generalità

La L. 447/95 attribuisce la competenza del controllo sulle VIAC al Comune (art. 6 comma 1 lettera d)) secondo modalità definite dalla Regione (ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettera d), L. 447/95).

La Regione ha disciplinato tale controllo solo con il recente DPGRT 2/R dell'08/01/2014 (art. 18).

In assenza delle indicazioni regionali pertanto i Comuni/SUAP hanno nel tempo adottato modalità diversificate di controllo:

- controllo di tutte le documentazioni (a volte anche vincolando il procedimento a parere obbligatorio ARPAT, parere che come detto non è invece previsto dalla normativa);

- controllo a campione ai sensi del DPR 445/2000 per dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/00);
- nessun controllo.

L'art. 18 del DGRT 2/R prevede che le VIAC debbano essere sottoposte a controllo a campione ai sensi del DPR 445/2000, con le esclusioni delle AUA che la Regione non ha ritenuto di potere disciplinare con proprio regolamento, essendo un'autorizzazione direttamente derivante da altra legge statale specifica che attribuisce la competenza dell'autorizzazione alle Province.

Da notare che la L. 447/95 nasce in un periodo storico in cui la prassi era normalmente quella di atti autorizzativi espressi (solo le norme successive introducono SCIA e altre semplificazioni, tra cui l'esenzione dell'obbligo VIAC per le attività considerate a basso impatto acustico con DPR 227/2011), e normalmente di competenza comunale (norme di settore successive hanno invece sempre più trasferito le competenze alle Province).

3.1 Ruolo e competenze

Per le VIAC di ditte che non rientrano in AUA le modalità di controllo sono definite dall'art. 18 del DPGRT 2/R, quindi:

- se trattasi di comunicazione: controllo a campione; il controllo ai sensi del DPR 445/2000 è documentale (presenza della VIAC e contenuti secondo quanto previsto dal punto A3 della DGRT 857/2013); la modulistica in allegato A1 della DGR 857/2013 è obbligatoria solo in assenza di specifica modulistica comunale, ma è opportuno, per comodità di imprese e professionisti, che le modulistiche siano uniche a livello sovra comunale e per entrambi i procedimenti (VIAC che rimane agli atti della ditta per comunicazione e VIAC trasmessa a Ente per nulla-osta); tale modulistica agevola il controllo documentale da parte del Comune.
- se trattasi di nulla-osta: autorizzazione espressa dell'Ufficio Ambiente del Comune che richiede quindi l'esame di quanto trasmesso dal proponente (completezza documentale e indicazioni delle mitigazioni) da parte degli uffici comunali competenti.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in ambito AUA nella forma di comunicazioni il controllo della accettabilità della documentazione prodotta è svolto dalla Provincia o dal SUAP che riceve la documentazione. Inoltre, nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso DPR secondo i regolamenti fissati dalla Provincia, a campione le dichiarazioni sono controllate nel merito. In tal caso la Provincia successivamente alle autorizzazioni concesse, invia al Comune la documentazione prodotta dalla impresa la cui comunicazione è stata estratta, in quanto il Comune, resta titolare del controllo ai sensi della legge quadro. Il Comune potrà avvalersi di ARPAT nel rispetto della Carta dei servizi di cui alla legge 30/2009.

Nel caso invece di autorizzazione, in quanto l'impresa necessita di nulla-osta, la Provincia lo acquisisce dal Comune, che in base alla specifica complessità del caso, coinvolge ARPAT per l'espressione dello stesso.

4. Necessità nulla-osta

A seguito della distinzione operata dal DPR 59/2013 di comunicazione e nulla-osta si rende necessario chiarire quando è necessario il nulla-osta.

In precedenza come sopra detto infatti, non era presente questa distinzione così marcata e il richiamo al nulla-osta dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95, alla luce della semplice previsione dell'art. 12 comma 6 della LR 89/98 di "indicare" le misure di mitigazione si è sempre tradotto in "prescrizioni" (in caso di procedimento di autorizzazione) o in caso di SCIA, l'eventuale mancato rispetto delle previste mitigazioni si configurava come difformità alla SCIA presentata (con conseguente obbligo di regolarizzazione in caso di controllo che verificasse la difformità).

Si propone pertanto di fare riferimento alla seguente elencazione delle "misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti" **che necessitano il nulla-osta:**

- interventi di tipo strutturale sull'edificio (esempi: insonorizzazione solai-pareti, interventi su vie di fuga quali prese d'aria, infissi...)
- interventi di tipo strutturale sulle vie di propagazione (esempio barriere, ivi comprese quelle realizzate per le cave con i cumuli dei materiali scavati);
- interventi di tipo impiantistico o strutturale sulle sorgenti sonore aggiuntivi rispetto all'impianto/macchinario fornito dal costruttore (esempi: silenziatori, box/incapsulamento impianti...che risultano installabili opzionalmente, sia da parte del costruttore che da altri fornitori, laddove necessarie prestazioni acustiche più elevate rispetto alle caratteristiche acustiche standard dell'impianto/macchinario).

Non necessitano del nulla-osta, ma essendo la VIAC presentata con dichiarazione sostitutiva di notorietà **è a carico del titolare il loro rispetto** (pena inefficacia della SCIA presentata o difformità dall'atto autorizzativo, oltre agli aspetti penali legati a dichiarazione falsa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000), accorgimenti legati alle modalità di conduzione dell'attività che non comportano quindi interventi tecnici o strutturali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modalità di utilizzo contemporaneo macchinari;
- lavorazioni a porte chiuse/aperte;
- mantenimento del regime di funzionamento di aspiratori/ventole e similari (se dotati di regimi di funzionamento variabili);
- mantenimento volumi di impianti amplificazione.

E' opportuno, laddove tecnicamente possibile, che il tecnico competente, a tutela dell'impresa, adotti le soluzioni per garantire il mantenimento di tali accorgimenti (esempio blocchi meccanici/elettrici a impianti, ecc.).

Bibliografia

Comunicazione responsabile Commissione Agenti fisici ARPAT allegata al verbale della riunione del Comitato regionale per il controllo dell'inquinamento acustico del 13/03/2014.

ALLEGATO 1

ARTICOLI LEGGISLATIVI DI RIFERIMENTO PER LA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIAC)

DPR 19 ottobre 2011 , n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Capo III - Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

DPR 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”

art. 3 “Autorizzazione unica ambientale”

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento **di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:**

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

Art. 8. Disposizioni in materia di impatto acustico.

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, **ovvero su richiesta dei comuni**, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) **discoteche;**
- d) **circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;**
- e) **impianti sportivi e ricreativi;**
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

4. Le domande **per il rilascio di concessioni edilizie** relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, **dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione** dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché **le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio** di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 .

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere **inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.**

TESTO COORDINATO DELLA LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”

Art. 12 - Disposizioni in materia di impatto acustico

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter, i Comuni **devono richiedere** ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della L. 447/1995, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge.

2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui al comma 1 sono definiti, con propria deliberazione della Giunta regionale n. 857/2013.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter, **oltre ai titolari dei progetti** relativi alle opere di cui al comma 1, **sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. 447/1995** i soggetti richiedenti il rilascio:

- a) di **concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture** adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) di altri **provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione** degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
- c) di qualunque **altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.**

5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 4, **sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)**, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato **unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa.**

6. Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, **deve essere presentata la documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore** causate dall'attività o dagli impianti predisposta da un tecnico competente in acustica.

6 bis. Le disposizioni relative alla documentazione di impatto acustico, di cui al presente articolo, si applicano anche alle aree dove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), nonché alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale). I comuni provvedono a dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza.

6 ter. **Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico** di cui ai commi 1 e 4, le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), fatta eccezione per i casi individuati nell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, per i quali permane l'obbligo di presentar e la documentazione di impatto acustico.

6 quater. Secondo quanto previsto all'articolo 4 del DPR 227/2011, la documentazione di impatto acustico e la relazione previsionale di clima acustico possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995, **in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione** stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997.

DGRT 21 ottobre 2013 n. 857 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della legge regionale n. 89/98”

(nota: abroga la DGRT 788/99)

DPGRT 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”

art. 18 Controllo della documentazione di previsione di impatto acustico

1. Nei casi in cui **non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale** di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 e nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, il comune effettua il controllo della documentazione di impatto acustico verificando il rispetto dei criteri stabiliti nella DGR di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 89/1998.

2. I comuni possono effettuare il controllo di cui al comma 1 **anche a campione**, con il metodo del sorteggio. Il sorteggio è effettuato nella misura di almeno il 5 per cento del numero delle documentazioni presentate nell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Sulla documentazione sottoposta al controllo documentale di cui al comma 1, il comune **può effettuare un controllo tecnico** anche mediante verifiche sul luogo, **avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla carta dei servizi di cui all'articolo 13 della L.R. 30/2009.**

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “ Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”

Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

ALLEGATO 2

PROPOSTA FORMULAZIONE MODULISTICHE SUAP PER GLI ASPETTI RUMORE

Nelle modulistiche SUAP dopo parte generale con anagrafica e informazioni su altre matrici (scarichi, emissioni.....) a seguire per la parte rumore inserire le seguenti casistiche:

- 1) che **rientra** tra quelle indicate nell'allegato B del DPR 227/2011 "a bassa rumorosità" (categoria n. _____) e **non** vengono utilizzati impianti di diffusione sonora;
- 2) che **non** rientra tra quelle indicate nell'allegato B del DPR 227/2011 e **non vengono superati i limiti di legge vigenti fissati dalla L. 447/95 e relativi decreti attuativi;**
(oppure)
 - che l'attività **rientra** tra quelle indicate nell'allegato B del DPR 227/2011, vengono utilizzati impianti di diffusione sonora e **non vengono superati i limiti di legge vigenti fissati dalla L. 447/95 e relativi decreti attuativi;**

Pertanto **allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (con i contenuti di cui al punto A.4 della DGRT 857/2013) redatta in base a relazione tecnica predisposta da tecnico competente in acustica da conservare a cura del dichiarante;**

- 3) che **in assenza di interventi di mitigazione acustica, vengono superati i limiti di legge vigenti fissati dalla L. 447/95 e relativi decreti attuativi;** pertanto allega valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, con richiesta di nulla-osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 Legge 447/95, con la descrizione degli interventi di mitigazione previsti, redatta secondo le prescrizioni impartite dalla DGR. Toscana 857/2013 e **chiede l'attivazione della procedura AUA mediante la modulistica allegata;**
- 4) di essere già in possesso del nulla osta acustico rilasciato dal Comune ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95 con provvedimento del _____ prot. _____ e che nessuna modifica è stata apportata al locale e agli impianti rispetto a tale documentazione di impatto acustico;
 - di essere già in possesso di parere positivo espresso da ARPAT con nota del _____ prot. _____ e che nessuna modifica è stata apportata al locale e agli impianti rispetto a tale documentazione di impatto acustico.

ALLEGATO 3: Diagramma di flusso degli adempimenti previsti dal DPR 227/2011

